

COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P 98030

Cod. 95005740832

ORDINANZA N. 8 del 17/5/2022

OGGETTO: prevenzione incendi e pulizia dei fondi

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225, considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e d'esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplosive ed infiammabili, in dipendenza d'accensioni od esplosioni;

- Visto il D.P. n. 297 del 04/06/2008;
- Viste le leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 16/04/2006;
- Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- Visto il U.T. delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931;
- Visti gli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 435, 449, 451 e 650 del codice penale;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- Vista la O.C.P.M. n. 3606 del 28/08/2007;

Vista l'art. 13 del D.lgs 3 dicembre 2010 n. 205

- Vista la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14/01/2008;

Vista altresì, nell'ambito delle vigenti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'ordinanza contingibile e urgente N.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana che, all'art.3 "Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi", annovera tra le "situazioni di necessità" la specifica attività - non necessariamente imprenditoriale - finalizzata ai lavori di manutenzione dei terreni anche per la prevenzione degli incendi,

ORDINA

- Tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere del Comune hanno l'obbligo di tenere le loro terre sgombre di ammassi di cereali, erbe e foglie secche o di altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglione stradale. Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tali disposizioni e indipendentemente da ogni altra sanzione di legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P.
- Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 3 dicembre 2010 n. 205, la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati nei cicli produttivi dell'agricoltura, della selvicoltura, oppure per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, Pertanto, la combustione sul campo dei residui vegetali configura illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, sanzionato penalmente dall'art. 256 c. 1 del D.Lgs. n° 152/2006.
- Dal 15 Giugno al 15 ottobre è proibita l'accensione di fuochi entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile.
- Eventuali ammassi di cereali pronti alla trebbiatura o dei culmi tagliati dovranno avvenire a non meno di 50 metri dagli stradali e trazzere e dalle case coloniche ed i depositi e mucchi dovranno essere ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l'uno dall'altro con l'avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombro di stoppie o d'altra erba secca. Nelle aie e nei pressi dei depositi di prodotti è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo.
- E' assolutamente proibito in ogni tempo, il lancio di razzi, il lancio d'aerostati e l'accensione dei

fuochi d'artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia e da quella dei campi ove siano covoni o messi e dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.

- Durante le stagioni estive ed autunnali è proibito fumare nelle campagne e nei boschi fuori degli spiazzi e dalle vie o fondo battuto.
- Chiunque abbia acceso al fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi d'arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento.
- Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che badino a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento.
- Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando dell'Arma CC. o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di far concorrere le persone che si trovino nelle immediate adiacenze alle operazioni di spegnimento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche. Chiunque potrà darne avviso telefonicamente ai Numeri 112 - 113 - 115 - 095/7732227-119 (VV. UU. - SanTeodoro (ME) - 095/7732268 (Carabinieri Cesaro'), 095696442 (Distaccamento Forestale Cesarò) .
- I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad attivare le trebbie, hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville.
- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione d'incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette.
- I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura od altra struttura incombustibile, che presentino le dovute garanzie e possibilmente vicino a corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In loro è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.
- Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza, saranno puniti a termini dell'art. 17 della legge di PS..
- I concessionari d'impianti esterni G.P.L. anche per uso domestico, hanno l'obbligo di tenere sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio, l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a m. 5.00. Ove tale distanza non possa essere rispettata, i proprietari hanno l'obbligo di costruire intorno al serbatoio un muretto alto cm. 50.
- La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino al 15 ottobre 2022 salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.
- Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e l'inserimento nel sito internet del Comune www.comune.santeodoro.me.it. Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di Cesarò, al Distaccamento del Corpo Forestale di Cesarò, all'U.T.C. e al Comando di Polizia Locale di San Teodoro

Le Guardie Comunali, gli Agenti della Forza Pubblica e quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 17 MAG 2022



IL SINDACO
(Dott. Ing. Valentina Costantino)